

di registrazione comprese, sono a carico del subentrante Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li

per IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

per IL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

per LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

per LA COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO

per IL COMUNE DI BUSANA

per IL COMUNE DI COLLAGNA

per IL COMUNE DI LIGONCHIO

per IL COMUNE DI RAMISETO

per IL COMUNE DI VILLA MINOZZO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 40

Recepimento intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 131/03 in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente sviscerati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

visto l'art. 10, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 854/2004 che dà facoltà agli Stati membri di adottare misure nazionali per adeguare i requisiti specifici previsti all'allegato III del medesimo Regolamento al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

vista l'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della

Legge 5 giugno 2003, n. 131 – in sede di Conferenza Stato-Regioni – nella seduta del 20 novembre 2008 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati;

ritenuto pertanto di dover recepire, in attuazione della suddetta intesa, le prescrizioni ivi contenute allo scopo di tutelare la tipicità delle produzioni locali senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla soprarichiamata legislazione comunitaria in tema di sicurezza degli alimenti a tutela della salute pubblica;

visto il parere allegato;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di recepire, per quanto in premessa esposto, quanto previsto nell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20 novembre 2008, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati;

2) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Articolo 1

Ai fini della presente Intesa si applicano le seguenti definizioni:

- "ovini e caprini lattanti": animali della specie ovina e caprina di età compresa tra i 25 ed i 60 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea, senza significativo sviluppo dei prestomaci;
- "suini lattanti": animali della specie suina di età non superiore ai 35 giorni di età, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea.

Articolo 2

In deroga a quanto previsto dall'Allegato III, Sezione I, capitolo IV, punto 16, lett. d) del Regolamento (CE) 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavità toracica ed il fegato, gli ovini ed i caprini lattanti possono altresì mantenere il grande omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post-mortem effettuata ai sensi dell'Articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) 854/2004.

Articolo 3

Le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3°C, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, Sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a) del Regolamento 853/2004.

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On. Dott. Raffaele Fitto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA PER LE CONFERENZE PERMANENTI PER I
RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
dom. 25 NOV 2009 10:42
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO